

## Statuto Associazione Economisti Ticinesi a Zurigo

### A. Generalità

- Art 1.** Con la denominazione "*Associazione Economisti Ticinesi a Zurigo*" è costituita un'associazione fra gli studenti ticinesi presso la facoltà di economia dell'Università di Zurigo, ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero e regolata dal presente statuto.
- Art 2.** La lingua ufficiale è l'italiano.
- Art 3.** L'Associazione non appartiene a nessun gruppo politico o confessionale

### B. Scopo e sede

- Art 4.** L'associazione ha lo scopo di sostenere le matricole nel loro inserimento all'interno della realtà universitaria e di organizzare incontri con istituzioni, aziende e personalità legate al mondo dell'economia e della politica. In questo modo l'associazione vuole promuovere l'inserimento professionale dei propri membri. In secondo luogo, ha come scopo quello di agevolare e mantenere saldi i contatti e le sinergie fra i soci e con chi ha già terminato gli studi.
- Art 5.** La sede dell'associazione si trova presso il domicilio della persona di riferimento definita dal Comitato.

### C. Appartenenza

- Art 6.** L'associazione si suddivide in tre categorie di soci: soci CCC, soci BBB e soci AAA.
- Art 7.** Possono far parte dell'associazione quali soci **CCC** le studentesse e gli studenti che soddisfano le seguenti condizioni:
- i. sono regolarmente immatricolati presso la facoltà di Economia dell'Università di Zurigo ( Hauptfach / Nebenfach); e inoltre alternativamente:
  - ii. sono attinenti o domiciliati nel Canton Ticino oppure nelle zone italofone del Canton Grigioni;
  - iii. hanno frequentato le scuole nel Canton Ticino oppure nelle zone italofone del Canton Grigioni.
  - iv. In casi speciali il Comitato può ammettere altre persone che non adempiano alle condizioni del capoverso 1.
- Art 8.** Possono far parte dell'Associazione quali soci **BBB** le studentesse e gli studenti che soddisfano le seguenti condizioni:
- i. hanno ottenuto la licenza ( Bachelor oppure Master) presso la Facoltà di Economia dell'Università di Zurigo ( Hauptfach / Nebenfach); e inoltre alternativamente:
  - ii. sono attinenti o domiciliati nel Canton Ticino oppure nelle zone italofone del Canton Grigioni;
  - iii. hanno frequentato le scuole nel Canton Ticino oppure nelle zone italofone del Canton Grigioni.

- iv. In casi speciali il Consiglio direttivo può ammettere altre persone che non adempiano alle condizioni del capoverso 1.

**Art 9.** Sono proclamati soci **AAA** (o onorari) le persone che hanno contribuito in maniera eminente allo sviluppo e al conseguimento dei fini sociali perseguiti dall'associazione come pure le persone che con la loro attività si sono adoperate in maniera significativa in favore degli studenti di economia. Si è soci onorari illimitatamente.  
L'assemblea generale dei soci proclama i soci onorari su proposta del Comitato.

#### **D. Finanze**

**Art 10.** L'esercizio dei diritti societari è subordinato al versamento della quota sociale e all'adempimento di tutti gli obblighi finanziari nei confronti dell'Associazione. Le quote sociali sono fissate annualmente dal Comitato a seconda del bisogno finanziario dell'Associazione.  
L'ammontare della quota viene reso pubblico alla prima Assemblea generale e per iscritto.  
I soci AAA sono dispensati dal pagamento della quota.  
La quota sociale annuale minima ammonta a CHF. 10.-

#### **E. Organi e competenze**

**Art 11.** Gli organi del Comitato sono:  
i. l'Assemblea generale;  
ii. il Comitato;  
iii. i Revisori.

**Art 12.** L'assemblea è l'organo supremo dell'associazione. Il suoi compiti sono:  
i. l'approvazione del Comitato e del Presidente  
ii. la nomina dei revisori  
iii. la nomina dei soci onorari  
iv. l'approvazione dei programmi proposti dal Comitato  
v. la delibera sui rendiconti

**Art 13.** L'assemblea ordinaria è convocata ogni anno all'inizio del semestre autunnale. L'assemblea straordinaria ha luogo su richiesta del comitato o se 1/5 dei soci attivi lo richiede. L'assemblea è dichiarata valida se i 2/3 dei soci sono presenti.

**Art 14.** Le decisioni dell'assemblea vengono prese a maggioranza assoluta dei soci presenti aventi diritto di voto. In caso di parità, la maggioranza all'interno del Comitato è determinante.

**Art 15.**

- i. Il Comitato è un organo collegiale composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri. Le candidature devono pervenire al Comitato per iscritto o in

- forma elettronica al più tardi due giorni prima dell'Assemblea.
- ii. La nomina dei membri del Comitato avviene per approvazione del Comitato stesso. La nomina dei Revisori avviene per maggioranza semplice all'interno dell'Assemblea. L'elezione può avvenire solo dopo regolare candidatura. La revoca degli stessi avviene a maggioranza dei 2/3 dei presenti previa l'iscrizione quale regolare trattanda proposta da socio.
  - iii. Il Comitato resta in carica un semestre ed i membri sono rieleggibili illimitatamente.
  - iv. A elezione avvenuta il nuovo Comitato definisce i propri ruoli al proprio interno.
  - v. Per obbligare validamente l'Associazione sono necessarie le firme del Presidente o di chi ne fa le veci e di due altri membri del Comitato.
  - vi. Il Comitato può adottare indipendentemente un regolamento interno che ne regoli l'attività. Il regolamento va pubblicato sul sito web dell'Associazione. Di regola le decisioni del Comitato vengono prese a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### **Art 16.**

- i. Il Presidente rappresenta l'associazione verso terzi, convoca e dirige le riunioni ed è tenuto a redigere una relazione annuale sull'attività dell'associazione. È rieleggibile quattro volte per una durata massima della carica di due anni complessivi. Dirige l'Assemblea e può espellere da una seduta il socio che dopo ripetuti richiami continui a disturbare il regolare svolgersi delle discussioni.
- ii. I Vice-Presidente sono due. Essi fungono da sostituti del Presidente facendone le veci in sua assenza.
- iii. Ogni membro del Comitato ricopre una carica puramente formale, in quanto l'Associazione non prevede membri di maggior rilievo. Inoltre, ogni membro è tenuto a ricoprire un'ulteriore carica a quella a lui formalmente assegnata, ad eccezione del Presidente.
- iv. Ogni membro del Comitato è tenuto a consegnare al termine del suo mandato tutto il materiale sociale in suo possesso al suo successore e a istruirlo diligentemente.

#### **Art 17.**

I compiti dei revisori sono:

- i. I revisori dei conti sono due.
- ii. La loro durata in carica è di un semestre e sono rieleggibili illimitatamente.
- iii. Essi svolgono la loro funzione come prescritto dalla legge.
- iv. L'approvazione dei conti può avvenire solo dopo lettura del rapporto di revisione.
- v. La responsabilità del Comitato uscente termina con tale approvazione.

### **F. Dimissioni e esclusioni**

#### **Art 18.**

Le dimissioni e esclusioni vengono regolate come segue:

- i. L'Assemblea decide l'esclusione per infrazione agli statuti dell'Associazione.
- ii. Il Comitato può decidere un'esclusione qualora un membro si sia reso colpevole di grave infrazione agli statuti dell'Associazione o abbia causato pregiudizio all'Associazione stessa. Tale decisione deve essere motivata per iscritto nei confronti del membro escluso.
- iii. Il membro escluso può interporre ricorso all'Assemblea generale. Il ricorso deve essere presentato per iscritto al Comitato entro 15 giorni dalla comunicazione dell'esclusione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
- iv. Il Comitato si riserva il diritto di prendere misure nel caso in cui con il socio dimissionario ci fossero delle pendenze pecuniarie.

## **G. Disposizioni finali**

- Art 19.** I soci non rispondono personalmente degli impegni e dei debiti dell'Associazione. Gli impegni ed i debiti sono garantiti unicamente dai fondi e dal patrimonio dell'Associazione.
- Art 20.** Le proposte di revisione devono essere inviate per iscritto al Comitato. Tali proposte vengono accettate se firmate da un socio e giungono almeno due settimane prima dell'Assemblea ordinaria. I cambiamenti proposti possono essere ratificati singolarmente.
- Art 21.** Lo scioglimento può essere pronunciato solo quando i soci sono ridotti al solo Comitato. In questo caso i fondi e i materiali sociali vengono devoluti in beneficenza.
- Art 22.** Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea costituente dell'Associazione Economisti Ticinesi a Zurigo riunitosi il 15 di ottobre 2014 a Zurigo.